



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 66 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il *turn-over* delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs n. 165 del 2001;

VISTO il citato decreto legge n. 112 del 2008 ed in particolare l'articolo 66, comma 14, il quale prevede che *"Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."*

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed in particolare l'articolo 62 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-*bis* secondo cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso;

VISTO l'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 che detta disposizioni in materia di mobilità del personale e che prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di *"Reclutamento del personale"*;

VISTO il predetto articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO lo stesso articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento per il personale in possesso dei prescritti requisiti;

VISTO l'articolo 30 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente integrato e modificato concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ed in particolare il comma 2-bis secondo cui *"Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio"*.

VISTO l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni il quale al comma 1 prevede che le amministrazioni nell'individuazione delle dotazioni organiche non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale anche temporanea nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6, dispone che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui allo stesso articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

CONSIDERATO che il citato articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica anche agli enti di ricerca che non possono creare posizioni soprannumerarie nell'ambito dei contingenti relativi ai profili professionali, nonché nell'ambito dei singoli livelli economici e che la relativa dotazione organica deve essere adottata per livelli;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 (proroga termini);

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 138 del 2011 secondo cui le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 secondo cui alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 17 settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data;

VISTO l'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4 il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, la Presidenza del Consiglio, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, i magistrati, l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e quelle del personale indicato nell'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare applicazione l'art. 6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni;

VISTO il decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con legge del 24 febbraio 2012, n.14 recante, all'articolo 1, proroga dei termini in materia di assunzioni;

VISTA la nota circolare n. 51924 del 18 ottobre 2011 con la quale il Dipartimento della funzione Pubblica ha fornito istruzioni agli enti di ricerca in tema di programmazione del



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

fabbisogno di personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per gli anni 2010-2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

VISTA la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione Pubblica ha fornito istruzioni a varie amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per gli anni 2010-2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

VISTE le richieste di autorizzazione a bandire procedure concorsuali negli anni 2011, 2012 e 2013 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, trasmesse da alcuni Enti di ricerca, secondo la tabella allegata al presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, registrato dalla Corte dei conti il 16 febbraio 2012, foglio 1, registro 352, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, nel triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento per n. 12 posti di dirigente di seconda fascia e n. 21 posti di categoria B, posizione economica F3;

VISTA la nota n. 9690 del 12 marzo 2012 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel comunicare di aver proceduto, in alternativa all'indizione di un nuovo concorso per dirigente di II fascia autorizzato, allo scorrimento delle graduatorie degli idonei vigenti, ha chiesto il ritiro del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, fermo restando l'interesse a mantenere l'autorizzazione a bandire n. 21 posti di categoria B, posizione economica F3;

RITENUTO di dover revocare l'autorizzazione concessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad avviare procedure di reclutamento di 12 posti di dirigente di seconda fascia disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, fermo restando l'interesse a mantenere l'autorizzazione a bandire n. 21 posti di categoria B, posizione economica F3;

VISTO il regime assunzionale vigente e ferma restando la necessità dell'autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure concorsuali autorizzate;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie previste dalla normativa vigente sono già impegnate per le procedure concorsuali autorizzate con il presente provvedimento, che dato l'anno in corso, riguarda il triennio 2012-2014;

TENUTO CONTO che la compatibilità delle richieste pervenute è stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti, senza considerare gli effetti delle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal citato decreto legge n. 138 del 2011;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO di dover revocare le autorizzazioni a bandire concesse, per i trienni anteriori al 31 dicembre 2011, le cui procedure non siano state ancora bandite alla data del presente provvedimento;

RITENUTO di poter autorizzare a bandire le procedure concorsuali, come da richieste pervenute, fermo restando che i bandi possono essere indetti solo ove i posti siano effettivamente disponibili, anche al momento della pubblicazione del bando, nell'ambito della relativa posizione economica dell'area di riferimento e, per gli enti di ricerca, nell'ambito del livello economico del profilo professionale interessato e fermo restando, altresì, che gli Enti devono avere la presunta disponibilità finanziaria per le successive assunzioni da autorizzare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

SU PROPOSTA del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

1. Le amministrazioni, menzionate nella tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui al successivo comma 2, ad avviare, nel triennio 2012-2014, le procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate.
2. E' revocata l'autorizzazione concessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2012, foglio 1 registro 352.
3. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico nell'ambito delle aree, e ai singoli livelli, nell'ambito dei profili professionali, alla data di emanazione del relativo bando di concorso. Non si possono bandire concorsi per posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura. I dirigenti rispondono disciplinarmente in caso di mancato rispetto delle procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sono revocate le autorizzazioni a bandire concesse per i trienni antecedenti al 31 dicembre 2011 relative a procedure che non siano state ancora bandite alla data del presente provvedimento.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

per IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

AUTORIZZAZIONE A BANDIRE CONCORSI PUBBLICI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014		
AMMINISTRAZIONI STATALI		
AMMINISTRAZIONE	QUALIFICA	POSTI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	Area B - posizione economica F3	21
ENTI DI RICERCA		
AMMINISTRAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	POSTI
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)	Dirigente tecnologo I liv.	1
	Tecnologo III liv.	19
	Collaboratore tecnico di ricerca VII liv.	26
	Funziionario di amministrazione V liv.	9
	Collaboratore di amministrazione VII liv.	9
	Ricercatore III liv.	6
	Totale	70
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV)	Collaboratore tecnico di ricerca VI liv.	5
	Operatore tecnico VIII liv.	1
	Totale	6
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA)	Funziionario di amministrazione V liv.	2
	Collaboratore tecnico di ricerca VI liv.	13
	Totale	15
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE (IRAN)	Ricercatore III liv. part-time al 74,80%	1
	Ricercatore III liv.	1
	Funziionario V liv.	1
	Collaboratore tecnico di ricerca VI liv.	1
	Collaboratore tecnico di ricerca VI liv. part-time 75%	1
	Collaboratore di amministrazione VII liv.	2
Collaboratore di amministrazione VII liv. part-time 65,96%	1	
	Totale	8
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (ISFOL)	Ricercatore III liv.	4
	Tecnologo III liv.	3
	Collaboratore tecnico di ricerca VI liv.	1
	Operatore tecnico VIII liv.	1
	Operatore di amministrazione VIII liv.	1
	Totale	10
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)	Dirigente di ricerca I liv.	2
	Primo ricercatore II liv.	4
	Ricercatore di III liv.	1
	Dirigente di ricerca I liv.	1
	Operatore tecnico VIII liv.	2
	Totale	10
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR)	Dirigente di ricerca I liv.	7
	Primo ricercatore II liv.	7
	Ricercatore III liv.	149
	Tecnologo III liv.	10
	Dirigente di II fascia	4
	Totale	176
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)	Ricercatore III liv.	36
	Tecnologo III liv.	6
	Collaboratore tecnico di ricerca VI liv.	7
	Collaboratore di amministrazione VII liv.	3
	Totale	52



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UORCC.PA

Servizio per l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione delle assunzioni, il reclutamento, la mobilità e la valutazione

RELAZIONE

OGGETTO: SCHEMA DI D.P.C.M CONCERNENTE AUTORIZZAZIONE AD AVVIARE, NEL TRIENNIO 2012-2014 LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO AI SENSI DELL'ART.35, COMMA 4 DEL D.LGS N.165/2001 IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI DI RICERCA E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

L'art.35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni disciplina il reclutamento del personale negli enti e nelle amministrazioni pubbliche. In particolare il comma 4 del citato art.35, prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascun ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art.39 della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo stesso articolo 35, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Tenuto conto delle richieste pervenute dagli enti e dalle amministrazioni, e dell'istruttoria compiuta, con il presente provvedimento si autorizzano le procedure di reclutamento di cui alla tabella seguente, rappresentando che le stesse potranno avviare procedure concorsuali soltanto in presenza di una effettiva vacanza di organico da accertare all'atto dell'emanazione del bando, non potendo rilevare, ai fini della determinazione dei posti che si renderanno disponibili successivamente all'indizione della procedura.